

DIRETTIVA 14 :

CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GESTORE INDIPENDENTE DI PATRIMONI

Art. 1 Preambolo

Allo scopo di salvaguardare e accrescere la reputazione professionale dei gestori di patrimoni e dei consulenti in investimenti indipendenti operanti in Svizzera,

con la volontà di offrire un contributo efficace alla tutela degli investitori e al funzionamento corretto dei mercati finanziari,

con l'intenzione di contribuire in modo efficace alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo,

l'ARIF ha emesso il presente Codice di deontologia con il quale definisce le regole di una buona condotta professionale per la gestione di patrimoni e dei consulenti in investimenti, conforme all'obbligo legale di curare gli interessi del cliente.

Questo Codice di deontologia è soggetto all'approvazione dell'autorità competente in materia di sorveglianza dei mercati finanziari.

Art. 2 Campo d'applicazione

Il presente Codice di deontologia si applica ai gestori di patrimoni e dei consulenti in investimenti indipendenti che hanno dichiarato di volersi sottoporre allo stesso o che hanno l'obbligo di sottoporsi a tali regole in forza delle norme alle quali la loro attività è assoggettata.

Da un punto di vista concreto, il presente Codice di deontologia si applica alle prestazioni di servizi finanziari, in particolare alla gestione di patrimoni, alla consulenza in investimenti e alla pianificazione finanziaria.

Norme d'applicazione:

1. I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti sottoposti al presente Codice di deontologia devono presentare tutte le garanzie di un'attività irreprensibile, in Svizzera come all'estero, durante l'intera durata dell'attività assoggettata allo stesso.

I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti obbligatoriamente sottoposti al presente Codice di deontologia in forza dell'attività esercitata devono conformarsi a partire dall'inizio dello svolgimento dell'attività assoggettata. Essi devono annunciarsi all'ARIF nei due mesi successivi all'inizio di tale assoggettamento.

I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti che, senza esserne tenuti, desiderano sottoporsi al Codice di deontologia dell'ARIF, possono farlo in qualsiasi momento tramite semplice dichiarazione. Tale sottoposizione volontaria non può essere revocata prima della fine del periodo di revisione durante il quale è stata dichiarata.

Tutte le attività assoggettate, sia a titolo obbligatorio che volontario, dovranno determinare una revisione secondo le Direttive dell'ARIF.

Il Codice di deontologia nella presente versione modificata entra in vigore il 1° gennaio 2014 e si applica immediatamente ai gestori di patrimoni e ai consulenti in investimenti per i quali l'assoggettamento al suddetto Codice, a titolo volontario o obbligatorio, ha effetto solo a partire da quella data, o dopo la stessa; i gestori di patrimoni già soggetti al Codice di deontologia nella versione precedente avranno tempo fino al 31 dicembre 2014 per conformare alla presente versione modificata la loro prassi e i contratti esistenti di gestione patrimoniale.

Art. 3 Indipendenza della gestione di patrimoni

I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti indipendenti esercitano la loro professione liberamente e sotto la loro responsabilità. Nell'ambito della loro attività professionale, si impegnano a consigliare il cliente in tutte le questioni di carattere finanziario e patrimoniale. Essi sono consapevoli della loro responsabilità e che il loro agire può rivestire un'importanza decisiva ai fini dell'esistenza economica dei loro clienti.

Norme d'applicazione:

2. Sono considerati indipendenti i gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti che dispongono, nell'ambito della prestazione dei propri servizi, di tutta la libertà necessaria a decidere gli investimenti e la politica d'investimento e ciò malgrado un'eventuale partecipazione maggioritaria detenuta da terzi. I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti indipendenti non devono essere legati ad obblighi di esclusività nel campo delle prestazioni e dei prodotti finanziari, fatto salvo il caso di cooperazione trasparente tra società di uno stesso gruppo a favore dei propri clienti.

3. I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti adottano le misure organizzative adeguate al fine di prevenire i conflitti d'interesse e di assicurare che i clienti non siano lesi da tali conflitti. In particolare controllano

- che le transazioni nelle quali i loro interessi sono in conflitto con quelli del cliente siano condotte in modo tale da escludere svantaggi per il cliente;*
- che le misure organizzative siano adatte alle dimensioni e alla struttura della loro impresa per evitare i conflitti d'interesse, in particolare che esista una separazione funzionale, una limitazione del flusso delle informazioni e altre misure idonee;*
- che le modalità remunerative delle persone incaricate della gestione di patrimoni o della consulenza in investimenti non prevedano incentivazioni che possano provocare un conflitto con l'obbligo di fedeltà verso il cliente.*

I conflitti d'interesse che non è stato possibile evitare tramite misure organizzative adeguate devono essere comunicati al cliente.

4. Per le loro attività e per quelle dei loro collaboratori che abbiano conoscenza delle transazioni programmate o eseguite per conto dei clienti, i gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti stabiliscono delle direttive adeguate miranti a evitare l'ottenimento di qualsiasi vantaggio patrimoniale tramite comportamenti abusivi. Gli investimenti e le transazioni devono essere consigliati ed effettuati nell'interesse dei clienti. Il gestore di patrimoni s'impegna in particolare a non eseguire transazioni sui depositi dei clienti in mancanza di un interesse economico per questi ultimi («churning») (cfr. anche la norma d'applicazione n. 9).

5. I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti raccomandano ai loro clienti le banche e i negozianti di valori mobiliari che offrono le migliori garanzie in termini di prezzo, termini d'esecuzione e di volumi («best execution»), nonché di solvibilità sufficiente .

Prima di trasmettere degli ordini a dei negozianti di valori mobiliari diversi dalla banca depositaria del cliente («direct orders») o d'istruire la banca depositaria del cliente a trasmettere degli ordini a un particolare negoziante («directed orders»), il gestore di patrimoni deve avere ricevuto il relativo mandato dal suo cliente.

6. L'indipendenza della gestione di patrimoni e della consulenza in investimenti esige inoltre che:

- si coinvolgano specialisti per le transazioni che richiedono delle conoscenze particolari;
- si consideri la situazione patrimoniale globale del cliente al fine di consigliarlo al meglio nella scelta della politica di gestione.

Se il cliente rifiuta di fornire precisazioni sulla sua situazione patrimoniale globale deve essere informato in maniera appropriata circa gli eventuali rischi specifici che corre per questo fatto. L'art. 6 si applica per analogia.

Art. 4 Salvaguardia e promozione dell'integrità del mercato

I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti riconoscono l'importanza dell'integrità e della trasparenza dei mercati finanziari. In quanto soggetti attivi del mercato, si comportano conformemente alle regole della buona fede e si impegnano a non adottare alcun comportamento che possa nuocere a una formazione dei prezzi trasparente e conforme al mercato. Si impegnano a non effettuare consulenze, investimenti e attività che inducano a una manipolazione indebita dei corsi.

Norme d'applicazione:

7. Le consulenze del consulente in investimenti e gli ordini del gestore di patrimoni sono decisi sulla base delle informazioni pubblicate o accessibili al pubblico o di quelle da esse derivanti. Qualsiasi altra informazione deve essere considerata come confidenziale. Non è consentito lo sfruttamento delle informazioni confidenziali suscettibili d'influenzare i corsi.

A questo proposito, le informazioni si considerano suscettibili di influenzare i corsi quando sono adatte a influenzare in maniera considerevole la quotazione o il prezzo borsistico del valore mobiliare in questione; accessibili al pubblico quando sono pubblicate e diffuse sui media o dai consueti canali d'informazione finanziaria; rese pubbliche quando sono comunicate a terzi dall'emittente con lo scopo di renderle accessibili al grande pubblico.

8. I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti divulgano le informazioni suscettibili d'influenzare i corsi esclusivamente se sono convinti, in assoluta buona fede, che siano corrette.

I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti che pubblicano regolarmente analisi finanziarie, raccomandazioni d'investimento e informazioni finanziarie legate a dei valori mobiliari determinati si astengono dall'effettuare delle transazioni che si ripercuotono sui valori mobiliari interessati (ivi compresi i loro derivati) siano esse effettuate per conto proprio o di clienti che hanno loro conferito un mandato di gestione discrezionale e questo dall'inizio dell'elaborazione dell'analisi finanziaria, della raccomandazione d'investimento o dell'informazione finanziaria destinata ad essere pubblicata e fino alla pubblicazione.

Si considerano analisi finanziarie, raccomandazioni d'investimento o informazioni finanziarie quelle pubblicazioni che consigliano di effettuare delle transazioni su dei valori mobiliari determinati in base al controllo e

alla valutazione dei dati e delle informazioni economiche relative ad un determinato emittente. Non sono considerate come analisi finanziarie le pubblicazioni che si fondano su analisi puramente tecniche (chart) e quelle che non si riferiscono a un emittente determinato ma a dei settori o paesi.

9. I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti si impegnano a non sfruttare la conoscenza degli ordini dei clienti per eseguire previamente, parallelamente o immediatamente dopo delle operazioni per conto loro («front running», «parallel running», «after running»). Anche le transazioni effettuate nel contesto di una gestione discrezionale di patrimoni sono considerate come ordini di clienti. Viene fatto salvo il consenso esplicito del cliente.

10. Gli ordini trasmessi per conto del gestore di patrimoni o per conto terzi devono avere delle basi economiche e riflettere il rapporto reale tra la domanda e l'offerta. Sono proibite le transazioni fittizie, in particolare quelle che mirano a influenzare la liquidità o i corsi.

11. I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti informano i loro clienti dell'obbligo di dichiarare le proprie partecipazioni in conformità con la Legge federale sulle borse e il commercio dei valori mobiliari, se sono a conoscenza dell'esistenza delle condizioni di un tale obbligo di dichiarazione.

Il gestore di patrimoni che, in virtù di un mandato di gestione discrezionale, può esercitare il diritto di voto per diversi clienti, deve osservare l'obbligo di dichiarazione previsto dalla Legge federale sulle borse e il commercio dei valori mobiliari, nel caso ne sussistano le condizioni. Per il calcolo dei diritti di voto, egli terrà conto dei diritti che è autorizzato ad esercitare sia in virtù delle procure che gli sono state conferite sia dei contratti di gestione patrimoniale.

Se il gestore di patrimoni coordina i diritti di voto di vari clienti senza essere autorizzato ad esercitarli, deve adempiere egli stesso all'obbligo di dichiarazione.

Art. 5 Garanzia di una gestione irreprensibile delle attività

I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti si accertano che tutte le persone della loro impresa incaricate di fornire delle prestazioni soddisfino i requisiti professionali e personali necessari per una conduzione irreprensibile dei loro compiti, nel rispetto degli interessi dei clienti.

I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti fanno inoltre in modo di creare con la loro attività un'organizzazione adeguata al numero dei loro clienti, al volume dei beni gestiti nonché alle strategie di investimento seguite e ai prodotti scelti e, nel caso del gestore di patrimoni, del volume degli averi in gestione.

I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti si assicurano della gestione finanziaria ordinata della loro impresa.

Quale intermediario finanziario, il gestore di patrimoni adotta, nel contesto della sua attività, tutte le misure necessarie a prevenire attivamente e a combattere il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo.

Norme d'applicazione:

12. L'organizzazione del gestore di patrimoni e del consulente in investimenti deve essere adeguata alle dimensioni della loro impresa e ai rischi che genera per i loro clienti e non pregiudicare il buon funzionamento dei mercati finanziari e la buona reputazione della professione e della piazza finanziaria elvetica.

Il gestore di patrimoni adotta le misure necessarie alla prevenzione e lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo conformemente alle disposizioni che si applicano in modo specifico al suo caso.

13. Il gestore di patrimoni adotta le disposizioni adeguate ad assicurare la perennità dei propri servizi. Qualora non disponga al suo interno di una persona che sostituisca l'unico incaricato della gestione patrimoniale del cliente e che possa riprendere l'attività in caso di decesso o d'incapacità, il gestore patrimoniale dovrà garantire la continuità operativa tramite un'altra società di gestione patrimoniale o una banca, informando la propria clientela dell'esistenza di tali disposizioni.

14. Il gestore di patrimoni amministra i valori patrimoniali depositati in

banca in base a una procura che è limitata agli atti di gestione. Se viene incaricato di fornire al cliente delle prestazioni che richiedono dei poteri più estesi, deve documentare nel modo opportuno i fondamenti e l'esercizio di tali attività. Rimangono riservate le attività d'organo delle persone giuridiche e delle istituzioni giuridicamente autonome con patrimonio destinato (in particolare delle fondazioni) nonché quelle di trustee.

15. La responsabilità propria del gestore di patrimoni e del consulente in investimenti esige che si assicurino della loro continua formazione e di quella delle persone che impiegano in tutti i settori dell'attività professionale, tramite partecipazione a corsi di formazione e perfezionamento o procedendo in modo autonomo.

Il gestore di patrimoni è tenuto a rispettare in particolare le disposizioni specifiche sulla formazione in materia di prevenzione e di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

16. In materia di prevenzione e di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, il gestore di patrimoni è sottoposto alle prescrizioni dell'ARIF in quanto organismo di autodisciplina ai sensi della LRD.

17. I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti che richiedano a un'altra impresa (prestatore di servizi) di fornire in modo autonomo e continuo una prestazione essenziale per loro (esternalizzazione di settori d'attività, outsourcing) devono rispettare i principi che seguono.

L'esternalizzazione della prestazione avviene sempre sotto responsabilità del gestore di patrimoni o del consulente in investimenti e non deve essere in conflitto con gli interessi e le aspettative legittime del cliente.

Il prestatore di servizi deve essere scelto, istruito e controllato con cura. Deve disporre delle qualifiche professionali necessarie per assicurare un'esecuzione irreprensibile dei compiti delegati in modo durevole. Il delegatario deve rispettare regole di comportamento simili a quelle cui è tenuto il gestore di patrimoni o il consulente in investimenti. La direzione del fondo autorizzata dalla FINMA deve rispettare la Circ. FINMA 08/37 «Delega da parte della direzione del fondo / SICAV».

L'esternalizzazione deve essere regolata da un contratto scritto che definisce chiaramente i compiti delegati.

Per essere in grado di verificare che le disposizioni del presente Codice di deontologia siano rispettate, gli organismi competenti devono poter accedere ai documenti e ai sistemi tecnici del prestatore di servizi.

In particolare, sono considerati come esternalizzazione di settori di attività:

- a) l'assistenza del cliente da parte di imprese e persone esterne (imprese terze, lavoratori autonomi e agenti);*
- b) la delega, tramite subprocura, della gestione del patrimonio della clientela;*
- c) l'esternalizzazione dell'analisi finanziaria o dell'elaborazione delle proposte d'investimento e dei tipi di portafoglio ad un unico prestatore di servizi;*
- d) l'esecuzione dei compiti di compliance, in particolare nell'ambito della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;*
- e) l'esternalizzazione dei sistemi di trattamento dei dati contenenti informazioni relative al cliente (p. es. la gestione esterna delle banche dati clienti, dei sistemi d'informazione sul patrimonio dei clienti o dei sistemi di trasmissione degli ordini gestiti da terzi);*
- f) la conservazione dei fascicoli nei locali che non appartengono al gestore di patrimoni né sono da lui affittati.*
- g) il ricorso ai sistemi di trattamento dei dati delle banche depositarie nell'ambito della gestione di patrimoni;*
- h) la manutenzione (compresa quella remota) dei sistemi interni di trattamento dei dati nell'ambito della gestione di patrimoni.*

Sono fatte salve le disposizioni relative alla prevenzione del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo.

Non sono considerati come esternalizzazione di settori di attività:

- a) l'esternalizzazione della contabilità finanziaria del gestore di patrimoni o del consulente in investimenti;*
- b) la creazione e la gestione di succursali non indipendenti in Svizzera o all'estero;*
- c) il ricorso a degli esperti nell'ambito della consulenza giuridica o fiscale;*
- d) l'hosting di siti internet che non contengono dati dei clienti.*

18. Il gestore di patrimoni o il consulente in investimenti devono accertarsi che gli investimenti effettuati per conto dei loro clienti o che sono consigliati a questi ultimi continuino a essere sempre conformi al loro profilo di rischio e ai loro obiettivi e limiti d'investimento. A questo fine, essi devono utilizzare fonti informative affidabili in materia d'investimento e mezzi adeguati d'analisi e d'aggiornamento delle posizioni dei loro clienti.

Il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti rivedono periodicamente le strategie d'investimento che applicano o consigliano e

verificano che il profilo di rischio sia ancora adeguato alla situazione attuale dei clienti. Se il profilo di rischio non corrisponde più alla loro situazione attuale, essi devono informarne i clienti e indicarlo per iscritto.

Il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti tengono la contabilità conformemente alle disposizioni legali. Essi dotano la loro impresa di mezzi finanziari adeguati ed evitano qualsiasi situazione di sovraindebitamento.

Il gestore di patrimoni si avvale sempre delle informazioni e degli strumenti necessari per rendere conto della sua gestione a breve scadenza, in maniera completa e comprensibile per il cliente.

19. Il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti documentano le loro attività in modo che le autorità competenti, l'organismo di autodisciplina e gli organi di revisione da loro incaricati possano accertarsi dell'osservanza delle disposizioni del presente Codice di deontologia.

Art. 6 Obbligo d'informazione

Il gestore indipendente di patrimoni e il consulente in investimenti sono tenuti ad informare il loro cliente circa

a) la loro impresa e le prestazioni offerte, ivi compresa la loro abilitazione a fornirle;

b) i rischi particolari collegati alle prestazioni concordate;

c) la loro remunerazione, ivi compresi i vantaggi patrimoniali risultanti dagli accrediti di terzi.

Il gestore indipendente di patrimoni è tenuto a rispondere della propria gestione.

Norme d'applicazione:

20. Il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti adempiono al loro obbligo d'informazione in funzione del grado d'esperienza commerciale di ogni cliente e delle sue conoscenze tecniche.

Nel caso di clienti professionisti, il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti possono partire dal presupposto che le informazioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 6 siano note.

Si considerano professionisti, quei clienti come le banche, i negozianti di valori mobiliari, la direzione di fondi, le società assicurative nonché gli enti di diritto pubblico, gli istituti di previdenza e le persone giuridiche dotate di una tesoreria gestita professionalmente.

21. Al momento della costituzione di qualsiasi relazione commerciale, il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti forniscono ai loro clienti le informazioni che sono loro utili circa la loro impresa, sede, mezzi di comunicazione tramite i quali il cliente può comunicare con loro, nonché sulle regole applicabili all'esercizio della loro professione. Essi li informano inoltre sulle prestazioni offerte e sulle loro caratteristiche essenziali (ad es. la gestione di valori patrimoniali depositati in banca, la consulenza sugli investimenti, la distribuzione dei prodotti finanziari).

Se delega in tutto o in parte la gestione conferendo una subprocura, il gestore di patrimoni deve informarne il cliente.

Il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti informano i loro clienti di qualsiasi modifica attinente alle informazioni che li interessano

direttamente.

Il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti contrassegnano come tali le loro comunicazioni di marketing che non sono immediatamente identificabili.

22. Il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti informano adeguatamente i clienti in merito ai rischi legati agli obiettivi, alle restrizioni e alle strategie di investimento. Il contenuto di queste informazioni dipendono dal grado di esperienza del cliente e dalle sue conoscenze in materia finanziaria nonché dal tipo di investimento.

Quando informano sui rischi collegati alle prestazioni fornite o agli investimenti consigliati, il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti possono tuttavia partire dal principio che ciascun cliente conosce i rischi comunemente legati all'acquisto, vendita e possesso di valori mobiliari. In particolare, fanno parte di questa categoria i rischi di solvibilità e di corso delle azioni, obbligazioni e fondi comuni che investono in questi valori mobiliari. L'obbligo d'informazione interessa quindi i fattori che superano questi rischi comuni nelle operazioni con potenziale di rischio aumentato (ad es. i prodotti derivati) o con profilo di rischio complesso (ad es. i prodotti strutturati).

Per le operazioni il cui potenziale di rischio sorpassa quello che è comunemente collegato all'acquisto, vendita e possesso dei valori mobiliari, il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti possono osservare il proprio obbligo d'informazione in maniera standardizzata (ad es. tramite un documento informativo sui rischi) o individualizzata. Se il cliente è già stato informato dei medesimi rischi dalla banca depositaria, il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti possono evitare di ripetere la comunicazione di queste informazioni.

Se il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti optano per un'informazione individualizzata, essi determinano il grado di conoscenza del cliente in materia finanziaria con la diligenza richiesta in base alle circostanze e adattano di conseguenza le informazioni fornite.

23. Il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti non hanno l'obbligo d'informare circa i rischi collegati a operazioni o investimenti particolari se il cliente attesta in una dichiarazione scritta distinta che è a conoscenza dei rischi relativi a tali operazioni - rischi che devono essere designati con precisione - e che rinuncia a informazioni complementari.

Se il cliente ha consegnato una dichiarazione di questo tipo alla propria banca depositaria, tale dichiarazione non vale per il gestore di patrimoni o

il consulente in investimenti.

24. Se il cliente richiede al gestore di patrimoni o al consulente in investimenti di fornire una prestazione per la quale quest'ultimo non ha sufficienti conoscenze, il cliente deve esserne informato.

Se il gestore di patrimoni o il consulente in investimenti non desiderano dare spiegazioni su questo punto, deve rifiutare di fornire la prestazione.

È fatto salvo il ricorso a specialisti competenti.

25. Il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti sono tenuti ad informare i loro clienti del loro compenso nonché di tutte le prestazioni di terzi di cui si avvalgono in forza del loro mandato, indipendentemente dal loro titolo giuridico. Richiamano l'attenzione dei clienti sui conflitti d'interessi che possono scaturire dal ricevimento di prestazioni da parte di terzi.

Se tali prestazioni di terzi o i compensi globali comprendono anche prestazioni di marketing o altri servizi, il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti ne informano il cliente.

Se le prestazioni future di terzi sono difficilmente calcolabili o se non sono direttamente collegate a una relazione d'affari particolare, il cliente viene informato dell'origine di tali prestazioni e delle modalità e base di calcolo.

Su domanda del cliente, il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti informano circa le prestazioni di terzi di cui si sono già avvalsi.

26. Il gestore di patrimoni deve rendere conto ai suoi clienti della gestione dei loro beni in modo periodico, almeno una volta all'anno, senza addebitare loro spese supplementari. Inoltre, su domanda dei clienti, consegna loro a breve termine il rendiconto, i relativi estratti e la copia dei giustificativi delle operazioni effettuate.

Il gestore di patrimoni può concordare con i suoi clienti che i documenti di rendiconto periodico restino in mano al gestore e siano consultabili dai clienti su loro iniziativa.

Nell'ambito del suo obbligo di rendiconto, il gestore di patrimoni rispetta gli standard utilizzati nel settore, in particolare in merito alle spese, al metodo di calcolo utilizzato, al periodo scelto e, se del caso, gli indici di riferimento selezionati.

Art. 7 Contratto di gestione patrimoniale

Il gestore indipendente di patrimoni e il consulente in investimenti concludono con i loro clienti un contratto in forma scritta o in qualsiasi altra forma che permetta di stabilirne la prova mediante un testo.

Il contratto:

- determina l'ambito del mandato,**
- definisce il profilo di rischio, la strategia d'investimento, gli obiettivi d'investimento o l'allocazione delle attività, nonché le eventuali restrizioni,**
- determina l'importo o la modalità di calcolo dei compensi relativi all'esecuzione del mandato**
- e, nel caso del gestore di patrimoni, descrive la modalità, la periodicità e l'estensione della rendicontazione**

Norme d'applicazione:

27. Il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti hanno un obbligo di informazione precontrattuale per tutta la durata del loro mandato. Devono tenere un colloquio con il cliente per determinare la sua esperienza e le sue conoscenze in materia finanziaria nonché la sua propensione (soggettiva) ai rischi e la sua capacità (obiettiva) di assumerli e indicarli per iscritto. Dopo aver definito il profilo di rischio del cliente, il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti stabiliscono con lui la strategia di investimento, ovvero gli obiettivi di investimento e l'allocazione del patrimonio così come le restrizioni agli investimenti.

28. Per il gestore di patrimoni l'obbligo di concludere un contratto scritto di gestione patrimoniale è collegato all'esistenza di una procura che permette di disporre del patrimonio di un terzo (potere di gestione o procura generale).

In caso di vendita di quote di fondi comuni o di prodotti assicurativi, devono inoltre essere rispettate le disposizioni applicabili del diritto federale.

29. I punti da regolare nel contratto scritto di gestione patrimoniale o consulenza in investimenti sono menzionati nell'allegato B.

29bis. Il contratto deve poter prendere la forma di un documento fisicamente editabile senza limite di tempo che esprima testualmente la volontà comune dei contraenti e permetta di dimostrare che essi la hanno scambiata in maniera concorde; il contratto formato per fax deve essere immediatamente verificato in modo adeguato per stabilirne l'autenticità; il contratto formato per messaggio elettronico deve essere immediatamente verificato in modo adeguato per stabilirne l'autenticità se non è munito di firma elettronica verificabile e non falsificabile da parte di tutti i contraenti che esso vincola.

30. Se il contratto prevede una gestione discrezionale, questa ultima deve limitarsi alle operazioni descritte nell'allegato A.

Il potere discrezionale del gestore di patrimoni può anche essere limitato tramite direttive specifiche relative a punti precisi, conformemente al numero 3.5 dell'allegato B.

Nell'esercizio del suo potere discrezionale, il gestore di patrimoni deve evitare i rischi collegati a una concentrazione inusuale degli investimenti su un numero di prodotti troppo limitato. Deve prendersi cura degli interessi del cliente e revisionare periodicamente le sue strategie d'investimento.

Le istruzioni del cliente che non sono incluse nel contratto di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti devono essere registrate in modo adeguato in forma scritta o elettronica.

31. Nel contratto, il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti concordano con i loro clienti l'identità del beneficiario di tutte le prestazioni ricevute da terzi in stretta relazione con l'esecuzione del mandato o in occasione della sua esecuzione.

Il gestore di patrimoni o il consulente in investimenti informano i loro clienti dei parametri di calcolo o delle fasce di valori delle prestazioni che ricevono o potrebbero ricevere da terzi. Nella misura in cui ciò sia possibile, lo fanno per ogni categoria di prodotto.

32. La retribuzione dei servizi resi dal gestore di patrimoni o consulente in investimenti è concordata per iscritto con il cliente e può essere ripartita in funzione del volume dei valori patrimoniali da gestire e del volume di lavoro necessario. La modalità di calcolo del compenso deve essere indicata in maniera chiara e senza ambiguità. La retribuzione applicabile alla gestione dei valori patrimoniali depositati in banca deve corrispondere ai principi seguenti:

- *compenso di gestione pari al massimo all'1,5% p.a. sulle attività gestite; oppure*
- *compenso legato alla performance pari al massimo al 20% del plusvalore netto del capitale, tenendo conto degli apporti, dei prelievi nonché delle perdite non realizzate. Da dedurre sono le perdite riportate, ovvero le perdite dei periodi contabili precedenti che non sono ancora state compensate con gli utili; oppure*
- *compenso di gestione pari al massimo all'1 % p.a. e compenso legato alla performance pari al massimo al 10%, in caso di combinazione dei due sistemi precedenti.*

I gestori di patrimoni e i consulenti in investimenti possono ugualmente adottare dei modelli remunerativi simili che, in base alla durata media attesa della relazione d'affari, producano un livello di compensazione dello stesso ordine di grandezza di quello sopra descritto.

Se il gestore di patrimoni o il consulente in investimenti forniscono dei servizi ulteriori hanno il diritto di fatturarli separatamente secondo una tariffa da concordare esplicitamente.

È possibile derogare ai principi sopra descritti nel caso in cui l'attuazione delle strategie d'investimento risulti particolarmente onerosa. Tale deroga ai principi remunerativi deve essere imperativamente menzionata nel contratto di gestione patrimoniale o consulenza in investimenti. Il cliente deve essere informato dei motivi e dell'importanza della deroga ai principi remunerativi.

33. Il gestore di patrimoni o il consulente in investimenti che effettuano in prima persona delle valutazioni di performance per i loro clienti, devono applicare un metodo di calcolo conforme a norme internazionalmente riconosciute, riferirsi ad un periodo appropriato (ad es. 1,3 e 5 anni o dall'inizio del mandato) e utilizzare, se del caso, una selezione di indici di riferimento (benchmark).

In sede di rendicontazione, il gestore di patrimoni dichiara di sua iniziativa le eventuali differenze rispetto agli standard applicati.

Se il rendiconto viene effettuato esclusivamente sulla base dei conteggi della banca depositaria, il gestore di patrimoni deve indicare se il suo compenso figura tra le spese, in modo che la presentazione della performance non sia falsata a scapito del cliente.

Art. 8 Riservatezza

Fatti salvi gli obblighi di divulgazione previsti dalla legge, i gestori indipendenti di patrimoni e i consulenti in investimenti sono tenuti a mantenere una riservatezza assoluta su tutto ciò che viene loro rivelato o comunicato nell'esercizio della loro professione e delle loro attività.

Norme d'applicazione:

34. Nel caso si ricorra a terzi per la fornitura di prestazioni o per la delega di compiti, il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti devono garantire che i terzi rispettino l'obbligo di riservatezza nello stesso modo cui sarebbero tenuti loro. I terzi dovranno dichiarare espressamente che si obbligano a garantire tale riservatezza.

Nel caso si ricorra a terzi per la fornitura di prestazioni o per la delega di compiti, il gestore di patrimoni e il consulente in investimenti devono inoltre assicurarsi che i dati personali dei clienti siano utilizzati e trattati solo nella misura che sarebbe a loro consentita. Essi si assicurano inoltre che gli obblighi legali e contrattuali sulla riservatezza dei dati siano rispettati. I terzi coinvolti devono dichiarare espressamente di sottoporsi a tali obblighi.

35. Spetta ai gestori di patrimoni e ai consulenti in investimenti adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per proteggere i dati personali che sono stati loro affidati.

Art. 9 Operazioni illecite di deposito

I gestori indipendenti di patrimoni non possono accettare alcun deposito dai loro clienti in conformità alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio a meno che non dispongano di una licenza bancaria. Non gestiscono per i loro clienti alcun conto di esecuzione a meno che non dispongano di un'autorizzazione ad esercitare l'attività di negoziatore di valori mobiliari.

I gestori indipendenti di patrimoni non confondono i valori patrimoniali loro affidati dai loro clienti in investimenti in fondi comuni senza attribuzione individuale né in conti o depositi globali.

Norme d'applicazione:

36. La raccolta di fondi di clienti su conti bancari o postali è considerata come accettazione di deposito quando l'attribuzione ai diversi clienti è di competenza esclusiva del gestore di patrimoni. È inoltre permesso al gestore di patrimoni di fare transitare sui propri conti i versamenti provenienti dai suoi clienti o loro destinati.

37. Il mescolamento di valori patrimoniali su conti o depositi di negoziatori di valori mobiliari o di banche non è autorizzato a meno che l'attribuzione di tali capitali sia effettuata da un negoziatore di valori mobiliari autorizzato o dalla banca.

Sono fatti salvi gli strumenti di investimento collettivo di capitali.

Art. 10 Averì senza notizie

Il gestore indipendente di patrimoni adotta le misure preventive dirette ad evitare l'interruzione del contatto con i suoi clienti e la conseguente assenza di notizie per la relazione d'affari.

Quando degli averi sono senza notizie, il gestore indipendente di patrimoni salvaguarda le pretese degli aventi diritto e intraprende, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, tutti i passi necessari perché tali averi siano loro restituiti.

Norme d'applicazione:

38. Ai sensi dell'art. 10 del presente Codice di deontologia, i termini sotto elencati vanno interpretati come specificato.

Notizia: qualsiasi istruzione, comunicazione o dichiarazione proveniente dal cliente, dal suo procuratore o dal suo erede che provoca un'attività del gestore di patrimoni o una registrazione nel fascicolo;

Assenza di notizie: l'assenza di qualsiasi contatto e la mancanza assoluta di notizie nell'arco di 10 anni o la certezza del decesso del cliente in mancanza di informazioni sui suoi eredi.

39. Al momento della costituzione di una relazione d'affari duratura, il gestore di patrimoni raccoglie le informazioni sui probabili eredi del cliente.

Nel caso di rifiuto da parte del cliente di comunicare questi dati, il gestore di patrimonio è tenuto a informarlo dei rischi collegati ad averi senza notizie.

40. In caso di averi senza notizie, il gestore di patrimoni continua ad esercitare il proprio mandato conformemente al contratto.

41. In caso di averi senza notizie il gestore di patrimoni adotta le misure adeguate per la restituzione del patrimonio agli aventi diritto.

In particolare, sono considerate misure adeguate

- le ricerche effettuate sui registri pubblici (ad es. gli elenchi telefonici, i registri di commercio, ecc.),*
- la notifica alla banca depositaria del cliente dell'esistenza presso il gestore di patrimoni di un caso di averi senza notizie,*

- *la notifica all'ombudsman istituito presso l'Associazione svizzera dei banchieri conformemente alle sue Direttive relative alla gestione degli averi senza notizie (conti, depositi e cassette di sicurezza presso le banche svizzere quando la banca non ha notizie del cliente),*
- *la notifica alle organizzazioni straniere equivalenti purché esse siano soggette a regole adeguate sulla riservatezza.*

Il gestore di patrimonio ha il diritto di richiedere al cliente o ai suoi eredi il risarcimento per gli sforzi compiuti.

Allegato A: Strumenti d'investimento in caso di gestione patrimoniale discrezionale

Gli strumenti d'investimento elencati di seguito sono considerati come comuni strumenti di gestione patrimoniale discrezionale e possono essere utilizzati anche se il contratto di gestione patrimoniale scritto non li prevede espressamente. Resta riservato l'utilizzo di altri strumenti finanziari previsti da eventuali clausole contenute nel contratto di gestione patrimoniale individuale.

In ogni caso e indipendentemente dagli strumenti d'investimento utilizzati, il gestore di patrimoni rivede periodicamente, e con la frequenza necessaria, le strategie d'investimento che attua tenendo conto degli obiettivi d'investimento del cliente e dei dati del mercato.

1. Investimenti a scadenza fissa, investimenti fiduciari e prestiti di titoli (securities lending)

Gli investimenti fiduciari possono essere effettuati solo con delle controparti di prim'ordine.

In materia di prestito di titoli (securities lending) occorre tutelarsi contro il rischio di controparte ricorrendo a garanzie o affidandosi esclusivamente a controparti di prim'ordine.

2. Metalli preziosi, titoli e diritti su titoli

Gli investimenti in metalli preziosi, nei mercati monetari e mobiliari sotto forma di carte valori o diritti valori (ad es. azioni, obbligazioni, «notes», crediti contabili) e di strumenti finanziari da essi derivati (derivati, prodotti ibridi, ecc.) devono essere facilmente negoziabili. I criteri che consentono di definirli come facilmente negoziabili sono la quotazione presso una borsa autorizzata in Svizzera o all'estero o l'esistenza di un mercato rappresentativo per il valore in questione.

In deroga a tale norma e in misura limitata, è possibile effettuare investimenti in valori a negoziabilità ridotta che siano riconosciuti e largamente diffusi tra gli investitori. Tali valori sono, per esempio, le obbligazioni di cassa e i prodotti OTC (over-the-counter). Nel caso di prodotti OTC l'emittente deve essere di nota solvibilità e devono essere disponibili quotazioni conformi alle condizioni di mercato.

Agli investimenti sui mercati monetari e mobiliari si applicano le disposizioni riportate di seguito.

3. Strumenti d'investimento collettivo

Gli investimenti in strumenti collettivi (fondi d'investimento, società d'investimento, portafogli collettivi interni della banca, Unit Trust, ecc.) sono ammessi – con riserva delle disposizioni concernenti gli investimenti non tradizionali – nella misura in cui investano, a loro volta, in strumenti autorizzati in virtù del presente allegato A.

Sono parimenti ammessi gli investimenti in strumenti collettivi di capitali autorizzati dalla legislazione svizzera o dalle disposizioni dell'Unione Europea in materia di distribuzione al pubblico, anche se tali strumenti possono, in misura limitata, assoggettare i loro averi a pegno e in questo modo generare un effetto leva.

Alla facile negoziabilità è equiparata, nel caso di strumenti d'investimento collettivo, un'adequata possibilità di disdetta da parte dell'investitore.

4. Investimenti non tradizionali

Per investimenti non tradizionali si intendono gli hedge fund, i private equity e gli immobili. Questi tipi d'investimento non si limitano necessariamente agli strumenti consentiti dal presente allegato o a strumenti facilmente negoziabili.

Per la diversificazione dell'insieme del portafoglio possono essere effettuati investimenti non tradizionali nella misura in cui essi siano strutturati secondo il principio dei fondi di fondi o offrano una garanzia di una diversificazione equivalente. La facile negoziabilità e/o la facoltà di disdetta da parte dell'investitore deve essere garantita anche nell'ambito degli investimenti non tradizionali.

Una diversificazione equivalente al principio del fondo di fondi è data quando l'investimento è concentrato in un unico strumento collettivo, ma è gestito secondo il principio «Multi Manager» (gestione del fondo tramite più manager che lavorano indipendentemente l'uno dall'altro).

Il gestore stabilisce l'utilizzo di strumenti d'investimento non tradizionali in un documento scritto regolante la politica d'investimento e adotta le misure organizzative necessarie per metterli in atto in modo diligente e professionale.

5. Transazioni su opzioni standardizzate («traded options»)

Le transazioni con opzioni su titoli, valute, metalli preziosi, strumenti di tasso d'interesse e indici di borsa trattati su un mercato organizzato ed eseguite per il tramite di una stanza di compensazione riconosciuta sono consentite a condizione che non esercitino un effetto leva sul portafoglio complessivo.

L'effetto leva non esiste se il portafoglio

- nel caso di vendita di call e d'acquisto di put presenta una posizione sottostante, oppure, se si tratta di opzioni su indici di borsa o su tassi d'interesse, presenta una posizione equivalente che rappresenta sufficientemente il sottostante;
- nel caso di vendita di put, presenta una liquidità a partire dalla conclusione, che permette di far fronte in ogni momento agli obblighi che derivano dal contratto.

Il gestore di patrimoni deve prestare attenzione affinché la composizione del portafoglio del cliente rispetti la politica d'investimento stipulata con il medesimo anche dopo un eventuale esercizio delle opzioni.

La chiusura di posizioni aperte call e put è ammessa in qualsiasi momento.

6. Transazioni su opzioni non standardizzate

I principi applicabili alle transazioni su opzioni standardizzate valgono anche per le operazioni su strumenti non standardizzati come le opzioni OTC (over-the-counter), i warrant, le opzioni coperte, ecc. Nel caso di prodotti OTC, l'emittente deve tuttavia essere di nota solvibilità e deve essere possibile ottenere una quotazione dei prodotti conforme alle condizioni di mercato.

Le opzioni coperte devono essere specificamente accettate dal cliente a meno che esse non rientrino nei limiti di credito definiti dallo stesso.

7. Financial futures

Al momento della vendita di financial futures deve essere presente il sottostante corrispondente. Nel caso di futures su indici di borsa, su divise o su tassi d'interesse, basta che il sottostante sia sufficientemente rappresentato.

Per l'acquisto di financial futures la liquidità necessaria deve essere completamente disponibile a partire dalla conclusione dell'operazione.

8. Prodotti ibridi e strutturati

Gli investimenti in prodotti finanziari ibridi (ad es. PIP, PEP, GROI, IGLU, VIL o PERLES) sono autorizzati se tali prodotti hanno un profilo di rischio corrispondente a quello di uno dei prodotti autorizzati menzionati in precedenza. Se il profilo di rischio è strutturato su più livelli, tutti i livelli di rischio devono corrispondere a un prodotto finanziario autorizzato in virtù del presente allegato A.

In particolare, le opzioni coperte sintetiche (ad es. BLOC Warrant, DOCUs o GOALS) non sono considerate come opzioni coperte ai sensi delle disposizioni precedenti.

Nel caso di prodotti finanziari ibridi e strutturati non quotati, l'emittente deve godere di una solvibilità riconosciuta e devono essere disponibili delle quotazioni conformi alle condizioni di mercato.

Allegato B: Aspetti da regolamentare per iscritto nel contratto di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti

Gli aspetti seguenti costituiscono lo standard minimo di regolamentazione del contratto scritto.

Le parti restano libere di definirne il contenuto nel quadro delle disposizioni del presente Codice di deontologia applicabili al contratto di gestione patrimoniale (art. 7 e relative norme d'applicazione), ossia:

A. Nel caso sia del contratto di gestione patrimoniale che di consulenza in investimenti:

1. Esatta designazione della controparte
3. Profilo cliente
 - 3.1 Profilo di rischio, esperienze e conoscenze del cliente in materia finanziaria, propensione (soggettiva) al rischio e capacità (obiettiva) di assumere rischi;
 - 3.2 Strategia d'investimento, allocazione di valori e restrizioni d'investimento del cliente
 - 3.3 Valuta di riferimento
 - 3.4 Possibilità di delega di compiti a terzi
4. Obbligo di riservatezza del gestore di patrimoni e del consulente in investimenti (per quel che concerne la trasmissione di dati ad ausiliari e mandatarî)
6. Remunerazione del gestore di patrimoni o del consulente in investimenti
 - modalità di calcolo,
 - scadenza,
 - eventuale autorizzazione del gestore di patrimoni a prelevare il proprio compenso direttamente dal conto del cliente,
 - trattamento delle prestazioni dei terzi, compreso il rendimento dei conti a questo proposito.
7. Rescissione del contratto (consigliato)

Va rilevato che i mandati di gestione patrimoniale o consulenza in

investimenti soggetti al diritto svizzero sono obbligatoriamente rescindibili in qualsiasi momento e senza preavviso. Qualsiasi clausola contraria non ha validità giuridica.

8. Diritto applicabile (consigliato)

Si consiglia di scegliere il diritto svizzero.

9. Foro (consigliato)

Se il cliente è straniero, si consiglia di accordarsi su un foro svizzero, su quello del domicilio del gestore di patrimoni o del consulente in investimenti o su un organo di mediazione riconosciuto, seguendo ad esempio la clausola delle Camere di commercio svizzere che recita quanto segue:

«Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque collegate allo stesso, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine del contratto, saranno sottoposte a mediazione secondo il Regolamento svizzero di mediazione commerciale delle Camere di commercio svizzere in vigore alla data in cui la richiesta di mediazione è depositata secondo il presente Regolamento. Il numero di mediatori è fissato a... *(uno o tre)*; la sede della mediazione è... *(città in Svizzera, a meno che le parti non si accordino su una città estera)*; la mediazione si svolgerà a ... *(precisare il luogo)*.»

B. Inoltre, nel caso del gestore di patrimoni unicamente:

2. Relazioni bancarie interessate (in tutti i casi in cui dei valori patrimoniali sono depositati presso una banca) e mandato e poteri di gestione dei valori patrimoniali

3.5 Volume della gestione discrezionale, rispettivamente volume della gestione conforme a direttive specifiche o istruzioni particolari, che possono parimenti essere registrate nel verbale del colloquio secondo lo schema seguente:

- struttura del deposito (proporzione dei titoli di partecipazione, degli investimenti a reddito fisso, dei metalli preziosi, ecc.);
- paesi/valute/settori di cui si deve tener conto nell'investimento o che devono essere esclusi;
- impegni massimi per paese/valuta/settore;
- requisiti minimi sulla qualità e negoziabilità degli investimenti da eseguire;

- ammissibilità e volume del ricorso permanente a crediti;
- ammissibilità e volume delle transazioni a termine o con derivati e degli investimenti in prodotti finanziari ibridi e strutturati.

3.6 Esercizio del diritto di voto

3.7 Autorizzazione all'investimento tramite direct orders e/o directed orders

5. Rapporto e rendiconto del gestore di patrimoni

- Propria valutazione delle performance o rendiconto basato sui documenti bancari;
- Periodicità;
- Conservazione presso il gestore di patrimoni o invio al cliente.

Approvato dal Comitato dell'ARIF il 23 febbraio 2009.
Con modifiche del 18 novembre 2013 e del 22.08.2016.